

Codice A1509A

D.D. 15 dicembre 2017, n. 1282

Bando per l'accesso ai finanziamenti volti alla creazione di nuovi Centri antiviolenza e di soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie. Individuazione istanze non ammissibili a contributo.

Visti

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime”;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.

Il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

Richiamato che:

con DPCM 25 novembre 2016 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di Nuove Case Rifugio e di ulteriori soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l’emergenza e per l’accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi, volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sulla base della programmazione regionale;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte ha presentato una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e con tutti gli attori territoriali impegnati nel settore degli interventi a favore delle donne vittime di violenza;

considerata la DGR n.14-5548 del 29/08/2017 con la quale sono stati definiti i criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza;

visto il bando approvato con la successiva DD. n. 812 del 5 settembre 2017;

dato atto che, ai sensi della determinazione dirigenziale sopra richiamata, entro la scadenza prevista del 30 ottobre 2017 risultano pervenute n. 17 istanze, provenienti da 11 soggetti appartenenti alle tipologie previste, delle quali 8 finalizzate alla richiesta di finanziamenti per soluzioni di accoglienza 1° livello, 6 per soluzioni di accoglienza 2° livello e 3 per nuovi Centri antiviolenza;

accertato che le istanze sono state esaminate da apposito nucleo di valutazione, costituito con Determinazione del Direttore Regionale Coesione Sociale n. 1071 del 3.11.2017;

preso atto degli esiti dell'attività di valutazione svolta dal nucleo nelle sedute tenutesi nei giorni 10, 14, 20 e 28 novembre 2017 come da appositi verbali, sottoscritti dai componenti del nucleo, conservati in originale agli atti del Settore A1509A.

Verificato che 2 istanze presentate sono state dichiarate inammissibili, e precisamente:

- l'istanza n. 13 presentata dall'Associazione Svolta Donna onlus, ai fini della creazione di un nuovo Centro antiviolenza non è ritenuta ammissibile, in quanto non vi è corrispondenza del progetto presentato con le finalità oggetto del bando: il progetto prevede infatti la creazione di uno sportello nel Comune di Carmagnola, collegato al Centro Svolta donna di Pinerolo iscritto all'Albo, e non l'attivazione di un nuovo Centro come da Bando in oggetto.
- l'istanza n. 16 presentata dalla Cooperativa Sociale Mirafiori s.c.s., ai fini della creazione di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza (I livello) e soluzioni di accoglienza (II livello), non è ritenuta ammissibile in quanto sull'istanza relativa a posti di accoglienza in I livello non viene presentato il quadro economico (sez. 3 all.2 Bando), mentre per il II livello non si evince il numero dei posti attivati, criterio indispensabile ai fini della definizione del punteggio (nella D.D. 812/2017, all.1, pag. 5 si evince : "punteggio minimo richiesto per accedere ai finanziamenti: 6 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella", compresa la voce "numero di posti attivati").

Tutto ciò premesso,

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119;

vista la Legge regionale n. 4/2016;

visto il Regolamento di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 10/R;

vista la DGR n. 14-5548 del 29/08/2017 “LR n. 4/2016-Definizione criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai centri anti violenza e dalle case rifugio nonché dei criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi centri anti violenza e di soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

LA DIRIGENTE

In conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 14-5548 del 29.8.2017 e in coerenza con quanto precisato con D.D. 812 del 5/9/2017;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria delle istanze presentate, ai sensi della DGR n. 14-5548 del 29.8.2017 e della DD n. 812 del 5.9.2017 e s.m.i., a seguito della presentazione delle istanze;

- di dichiarare non ammissibili al contributo per le motivazioni specificate in premessa le istanze presentate da:

- Associazione Svolta Donna onlus, sede legale via Vittorio Veneto, 1, 10064 Pinerolo(TO), C.F. 94558580018, relativa alla richiesta di finanziamento per la creazione di nuovo Centro Antiviolenza
- Cooperativa sociale Mirafiori S.C.S. onlus, sede legale via Monte Cengio, 18 bis, 10135 Torino, 05569090011, relativa alla richiesta di finanziamento per la creazione di nuove soluzioni di accoglienza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010.

La Dirigente del Settore
Politiche per le famiglie,
giovani e migranti, pari opportunità e diritti
Antonella Caprioglio